

6. Gli spazi esterni devono essere facilmente accessibili da parte dei bambini e delle bambine, essere organizzati come ambiente educativo con arredi e attrezzature idonei ed avere una superficie minima di cinque metri quadrati per bambino o bambina destinata alle attività ludiche. Nei centri già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e in quelli ubicati nei centri storici può essere consentita una superficie inferiore, purché sia comunque garantito uno spazio esterno, anche costituito da un terrazzo opportunamente protetto.

7. Gli spazi esterni possono essere utilizzati in maniera programmata e regolamentata sulla base di specifici progetti pedagogici anche da parte di famiglie con bambini e bambine non utenti.